REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 227/2025

sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n**. 69642** del registro di segreteria, depositato in data 7.08.2024, proposto da:

P. E., nato OMISSIS e residente OMISSIS, C.F. OMISSIST e dal sig.

S. F. G. M., nato OMISSIS e residente OMISSIS C.F. OMISSIS, entrambi elettivamente domiciliati in 00012 – Guidonia Montecelio (RM), alla Via del Passeggio n. 114, presso lo Studio dell'Avv. Mariolina Lucidi del Foro di Tivoli (C.F. LCDMLN89D68H501S), che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti PEC: mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it **-parte ricorrente-**

Contro

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)** – FILIALE METROPOLITANA ROMA MONTESACRO, c.f. 80078750587, con sede in 00156 – Roma (RM), alla Via Carlo Spegazzini n. 66, in persona del Dirigente p.t.;

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)** – FILIALE METROPOLITANA ROMA TUSCOLANO, c.f.

80078750587, con sede in 00173 – Roma (RM), alla via U. Quintavalle n. 32, in persona del Dirigente p.t.;

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)** – AGENZIA DI PATERNO', c.f. 80078750587, con sede in 95047 – Paternò (CT), al Viale dei Platani n. 69, in persona del Dirigente p.t.;

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)** – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO, c.f. 80078750587, con sede in 90143, Palermo (PA), alla Via Laurana 59, in persona del Dirigente p.t. **-parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevata, alla pubblica udienza del 10 luglio 2025, l'assenza di soggetti aventi titolo a comparire.

FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente, con il ricorso oggetto del presente giudizio, ha chiesto, *In via preliminare:*

a) In considerazione di tutto quanto evidenziato ed argomentato, previ adempimenti di legge e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ove Codesto Ecc.ma Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti adita lo ritenesse preliminare e necessario ai fini del decidere, sin da ora si insta per la rimessione della causa dinanzi alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale del sistema di perequazione automatico delle pensioni c.d. a sei fasce contenuto nella L.n. 197/2022, con riferimento agli art. 2, 3, 36 primo comma, 38 secondo comma e 53 della Costituzione; e dunque disporsi, se del caso, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della presente causa in attesa

dell'esito del vaglio da parte della Corte Costituzionale, salvo ed impregiudicato ogni diritto.

Nel merito:

b) accertata e dichiarata, la fondatezza del presente giudizio di merito per i motivi di cui in narrativa, accogliere il ricorso spiegato;

3) annullare la nota recante protocollo n. INPS.CCBFF.19/01/2024.0226412 comunicata in data 26 Gennaio 2024 al signor E. P., mediante la quale l'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Palermo, rendeva noto il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione per il biennio 2023/2024, in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della L.n. 388/2000 (c.d. meccanismo dei tre scaglioni) e rimborso degli arretrati maturati, determinando in particolare che: " la sua richiesta viene inoltrata al funzionario competente che procederà alla verifica dei dati trasmessi e alla definizione della ricostituzione del trattamento pensionistico", nonché la nota dell'11 Marzo 2024, comunicata in pari data tramite posta elettronica certicata al signor S. mediante la quale l'I.N.P.S. – Filiale metropolitana di Roma Tucolano, rendeva noto il rigetto della 22 richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione per il biennio 2023/2024, in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della L.n. 388/2000 (c.d. meccanismo dei tre scaglioni) e rimborso degli arretrati maturati, determinando in particolare che: "In riscontro alla sua richiesta di precisa che la rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento, così come formulata, non può essere accolta in quanto l'Istituto adempie dando puntuale esecuzione alla previsioni di legge che disciplinano la rivalutazione delle pensioni, pertanto a seguito dell'approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di

previsione delle Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", i trattamenti pensionistici sono rivalutati sulla base dell'articolo 1, comma 309, della menzionata legge, che dispone: "Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Si precisa, inoltre, che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)", oltre tutti gli altri atti, connessi, antecedenti, consequenziali, successivi, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.

c) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti tutti ad ottenere il ricalcolo degli assegni pensionistici loro intestati con applicazione del meccanismo dei c.d. tre scaglioni di cui alla L.n. 388/2000, nonché il diritto ad ottenere la liquidazione di tutte le somme maturate non corrisposte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, dal momento dell'entrata in vigore dell'attuale Legge di Bilancio 2023, fino all'effettivo soddisfo;

d) in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non voluta ipotesi in cui le richieste di cui sopra non dovessero trovare accoglimento, e nelle more della definizione del presente contenzioso il Legislatore determinasse l'entrata in vigore di un nuovo provvedimento in materia di perequazione automatica delle pensioni, migliorativo, rispetto a quello attuale, si insta sin da ora per ottenere il ricalcolo dell'assegno pensionistico della ricorrente in applicazione

di tali nuovo provvedimento, con pedissequa liquidazione delle somme così rideterminate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi;

e) Condannare parte resistente alla rifusione di tutte le spese di lite, oltre compensi come per legge.

II. Con decreto del 4 settembre 2024 altro GUP ha fissato l'udienza pubblica del 7 gennaio 2025 e con decreto presidenziale del 23 dicembre 2024, il presente giudizio è stato riassegnato a questo GUP che, con decreto in pari data, ha differito l'udienza pubblica al 10 luglio 2025.

III. La difesa dei ricorrenti, dopo il deposito dell'atto introduttivo, non ha prodotto la prova dell'avvenuta notificazione alla controparte del ricorso e del decreto medesimo (rimessa alla cura dell'interessato ai sensi dell'articolo 155 del codice della giustizia contabile).

IV. Il 13 marzo 2025, inoltre, la stessa difesa ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato alla controparte, evidenziando che gli odierni ricorrenti, stante la recente pronuncia n. 19/2025 adottata dalla Corte costituzionale, hanno perso interesse alla prosecuzione del presente procedimento.

V. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2025 nessuno è comparso e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

VI. Preliminarmente si deve constatare la volontà di parte ricorrente di non instaurare il contraddittorio e l'espressa rinunzia agli atti del giudizio.

Tanto premesso, essendo venuto meno, da parte del ricorrente,

l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., ancor prima dell'instaurazione del contraddittorio, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 110 c.g.c.

Nulla sulle spese ai sensi del citato art. 110 c.g.c. ult.mo comma.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione giudizio;

- nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 luglio 2025

~~Pubblicata il 25 luglio 2025~~

~~Il Funzionario Responsabile~~

~~del Servizio Pensioni~~

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)